



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c.

nella causa in materia di sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione di insegnanti promossa con ricorso depositato il 15 febbraio 2022

DA

~~Blanca Chioda nata il 10/05/1978 a Conegliano e residente in Via ... 5, Conegliano (TV) (R)~~

370 ... C.F. ...

~~... Conegliano e residente in Via ... 5, Conegliano (TV)~~

~~...;~~

~~... nato il 28/05/1958 a Treviso e residente in Via Edmondo De Amicis, 1, Casier~~

~~(VA) ... C.F. ...~~

~~... Conegliano e residente in Via ... 7, Conegliano (TV)~~

~~...;~~

~~... residente in Via ... 20/D, Treviso (TV) 31100;~~

~~... C.F. ...~~

~~... residente in Via ... 5/B, Treviso (TV)~~

~~... C.F. ...~~

~~...~~

~~...~~

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti estesa in calce al presente atto, dagli

[REDACTED] del Foro di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] PEC [REDACTED]

domenicati, per tutti gli effetti di legge, presso lo studio dei difensori [REDACTED]

[REDACTED] ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni ai

suindicati indirizzi PEC,

e [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], rappresentata e difesa, in aggiunta agli [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

per tutti gli effetti di legge, presso lo studio [REDACTED]

[REDACTED] con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni ai suindicati indirizzi

PEC,

PARTI RICORRENTI

E

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ia
[REDACTED]
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura alle liti estesa in calce al presente atto, dagli [REDACTED]
[REDACTED] del foro [REDACTED] pec

[REDACTED] elettivamente
Domiciliati, per tutti gli effetti di legge, presso lo studio dei difensori [REDACTED]
[REDACTED] con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni ai
suindicati Indirizzi pec;

-INTERVENIENTI VOLONTARI

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto–Ambito
Territoriale di Treviso, rappresentato e difeso, giusta delega del Direttore Generale pro-tempore
dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come
introdotto dall'art. 42 del D. Lgs. n. 80/1998 e succ. modificazioni, dal dott. [REDACTED],
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Ambito Territoriale di Treviso, sito in Via Cal
[REDACTED] pec usptv@p[REDACTED].it

PARTE RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Per la disamina estesa delle esposizioni in fatto e in diritto si fa rinvio agli atti. La causa è
stata istruita con l'acquisizione di documenti prodotti da entrambe le parti.

• Per effetto della entrata in vigore del decreto legge 24/2022 devono ritenersi abrogate le norme in base alle quali era stata applicata la sanzione della sospensione dalle funzioni e dalla retribuzione per gli insegnanti inadempienti all'obbligo vaccinale. Considerato in particolare che l'articolo 8 del decreto-legge citato al comma quattro dispone "Dopo l'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono inseriti i seguenti:

Art. 4-ter.2 (Obbligo vaccinale per il personale docente ed educativo della scuola). –

1. Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validita' delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. "

• Tale norma all'evidenza interviene con effetto retroattivo facendo riferimento alla decorrenza dell'obbligo vaccinale dal 15 dicembre 2021 ossia da una data anteriore ai provvedimenti di sospensione che hanno attinto gli odierni ricorrenti.

- Il successivo comma ribadisce che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1e che I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

- Nel prosieguo, l'articolo prevede che qualora venga accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti obbligati che svolgono attività didattiche a contatto con gli alunni la conseguenza non può essere quella della sospensione. Il dirigente scolastico infatti per effetto dell'atto di accertamento dell'inadempimento dovrà "utilizzare" il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

- Il risultato dell'introduzione di tale nuova disciplina per quanto rileva ai fini del presente giudizio consiste dunque nell'abrogazione della sanzione della sospensione con effetto retroattivo dal 15 dicembre 2021.

- Le domande delle parti ricorrenti che avevano tutte quale presupposto la dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di sospensione impugnati, in seguito all'entrata in vigore della nuova normativa, hanno perso di attualità nel senso che non sono più supportate da un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia sia per quanto riguarda l'azione cautelare sia per quanto riguarda la domanda di merito, poiché devono ritenersi essere state soddisfatte dal legislatore prima ancora che in sede giudiziale.

- Le spese di lite sono compensate per effetto del mutamento della normativa applicabile intervenuta in corso di causa.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata, così provvede:

1. Dichiara cessata la materia del contendere sia per la fase cautelare che per quella di merito.
2. Compensa tra le parti le spese di lite.

Treviso, li 10 maggio 2022

Il Giudice

dott. Massimo Galli